COMUNE DI ALVITO

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE "ALVITO BENE COMUNE"

Approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 7 del 19/05/2022

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. L’Amministrazione Comunale, con questo Regolamento, promuove le politiche attuative di decoro, manutenzione dei beni pubblici e salvaguardia dell’ambiente.

   Nella consapevolezza che le aree verdi e i beni architettonici appartengono alla collettività, che la bellezza dei nostri luoghi restano una risorsa fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento disciplina la manutenzione di aree e spazi verdi pubbliche (Art. 2) da parte dei soggetti di cui all'Art. 4.

2. L'Amministrazione Comunale si propone di:

- Coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- Sensibilizzare i cittadini, i giovani, i comitati, le imprese e le associazioni sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio pubblico;
- Stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla Città;
- Generare automaticamente elementi di costante attenzione al decoro urbano;
- Creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- Recuperare spazi verdi pubblici, o spazi pubblici non utilizzati, con finalità sociale, estetico – paesaggistica e funzionale;
- Incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è l’adozione e la manutenzione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche, per renderle accessibili e fruibili, nonché essere un valore aggiunto al turismo attivo della nostra Città. Non si includono in tale categoria quelle aree che si profilano come produttive di reddito e di attività commerciale.
2. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5. Ogni bene affidato dovrà mantenere la sua pubblica fruibilità e libertà.

3. Gli interventi di cui al presente articolo prevedono l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4 di spazi ed aree verdi di proprietà comunale nel rispetto delle normative vigenti.

4. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

5. Le aree a verde interessate dagli interventi di adozione e manutenzione manterranno le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Nessun diritto potrà essere vantato sull'area da parte di chi ne cura la manutenzione.

ARTICOLO 3 – AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione e manutenzione per aree a verde pubblico si intendono:
   - Aree verdi, attrezzate, parchi e giardini;
   - Aree di pertinenza dei plessi scolastici;
   - Aiuole fiorite;
   - Fioriere ornamentali;
   - Aree generiche urbane;

2. In particolare, vengono individuate le seguenti aree:
   1) Piazzale Lanza (Castello);
   2) Lavatoio del Castello;
   3) Fontana del Castello;
   4) Largo dei Passi Perduti (Castello);
   5) Aree verdi del Cimitero del Castello;
   6) Aiuole Palazzo Barbone
   7) Piazza Sant'Onofrio;
   8) Fontana Pescopane;
   9) Fontana Ufa;
   10) Fontana Rosa;
   11) Giardino dell'Ostello della Gioventù;
   12) Fontana Lepore;
   13) Fontana le Fontanelle;
   14) Area memoriale "Giuseppe Testa";
   15) Area verde di Viale Europa (metratura variabile su richiesta);
   16) Fontana Nuova;
   17) e 17 bis. Aiuole di Piazza dei Cappuccini (tre lato Scuola e tre lato Piazza Umberto I°);

18) Aiuole scale collegamento di Corso Silvio Castrucci;
19) Fontana di Piazza dei Cappuccini;
20) Aiuola sotto le mura di Via Rampa San Nicola;
21) Ulivo rotatoria di Via Rampa San Nicola;
22) Aiuole della Scuola Media;
23) Aiuole della Scuola dell'Infanzia;
24) Spazio verde della Palestra Comunale;
25) Area ex parco giochi prospicente Scuola dell'Infanzia;
26) Fioriere (in corten) del Centro Storico (indipendenti);
27) Lavatoio e aiuole di Piazza Mercato Vecchio;
28) e 28 bis. Aiuole di Piazza della Vittoria (una a lato Corso e una a lato Comune);
29) Area verde di San Biagio;
30) Fontana la Sala;
31) Fontana Valle Romana;
32) Aiuola di Piazza Letteratis;
33) Fontana degli Zingari;
34) Fontana sotto San Nicola;
35) Fontana dei Monaci;
36) Fontana Lottola;
37) Fontana Pescopane;
38) Fontana Maiali;
39) Fontana Vitola;
40) Piazza Santa Maria;
41) Aree Verdi Cimitero di Santa Maria;

3. L'elenco di cui sopra non è esaustivo: i soggetti interessati possono proporre spazi di interesse pubblico non censiti; l'Amministrazione Comunale valuterà se le stesse risultano idonee a tali scopi, tramite autorizzazione puntuale.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI AMMESSI.

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in gestione a:

a) Cittadini in forma singola o aggregata;
b) Associazioni, comitati, congreghe, associazioni di volontariato;
c) Esercizi ed attività commerciali, imprese, società, studi professionali;
d) Cooperative, consorzi, associazioni di categoria, enti di beneficienza;

2. I soggetti di cui al comma precedente devono essere rappresentati in maniera chiara da un responsabile dell'affidamento. Non sono ammessi partiti e movimenti politici, soggetti che abbiano contenzioni legali aperti con l'ente comunale e suoi affiliati.

ARTICOLO 5 – INTERVENTI AMMESSI

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate comprendono:

1) La manutenzione ordinaria, ossia la tutela igienica e la pulizia;
2) Sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti urbani;
3) Lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni e trattamenti fitosanitari (da effettuare con prodotti biologici);
4) Cura, annaffiatura e sistemazione delle aiuole e delle fioriere;
5) Eventuale arredo arboreo/arbustivo/fioritura stagionale di spazi verdi, che non alterino l'aspetto dello spazio;

Tutti gli interventi straordinari dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale e dovranno essere eseguiti mediante l'utilizzo di propri mezzi e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuale (rif. D.Lgs. 81/2008). I rifiuti raccolti nelle operazioni di pulizia, compresi gli sfalci e le ramaglie saranno smalti dagli affidatari in osservanza alla legislazione ambientale vigente.

ARTICOLO 6 – RICHIESTA DI ADOZIONE E MANUTENZIONE

1. La richiesta di manutenzione dovrà essere presentata presso l'ufficio protocollo comunale o in via telematica, utilizzando i moduli predisposti (in allegato A), in cui tra l'altro sarà obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione delle aree, corredata di copia di documento d'identità in corso di validità. L'Amministrazione si riserva di procedere all'autorizzazione entro giorni 30 (trenta) dalla richiesta.

2. La richiesta di manutenzione dovrà indicare con esattezza il bene, il numero di riferimento (Art. 3 c. 2 e 3) ed essere corredata da una descrizione degli interventi che si intendono realizzare.

3. L'Amministrazione Comunale può, su specifica motivazione, dare diniego alla concessione, soprattutto nei casi in cui:
   - Il bene sia già stato richiesto da un altro soggetto;

- Il bene sia in uno stato di pericolo e la sicurezza dei manutentori sia a rischio;
- Il bene o l'area in oggetto è soggetta a progettazione, manutenzione straordinaria o lavori;
- Il bene o l'area in oggetto è soggetta a contenzioso o in condizione di indisponibilità;
- La domanda di richiesta non rispetti i requisiti richiesti;

4. Qualora la documentazione appaia non completa, potrà richiedersi integrazione. Esaminata la richiesta, l'Ufficio del Sindaco, con proprio atto, richiamato questo Regolamento, approva l'assegnazione in manutenzione dell'area verde.

ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI MANUTENTORI

1. I referenti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5. In nessun caso essi potranno avanzare pretese verso economiche l'Ente Comunale. Salvo facoltà del Comune di destinare fondi ottenuti mediante partecipazione a Bandi con tali finalità.

2. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

3. È a carico del soggetto referente la gestione e manutenzione dell'area verde che dovrà avvenire mediante l'utilizzo di propri mezzi e macchinari con dispositivi di protezione individuale.

4. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti. Qualora il bene sia previsto dell'abbattimento delle barriere architettoniche, l'affidatario è tenuto al rispetto di questa caratteristica.

5. È vietato l'utilizzo di diserbanti chimici di sintesi, come previsto dalle normative vigenti, per tutti gli interventi di cui all'art. 5. Il referente è obbligato a segnalare eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.

6. Il Comune, a mezzo del Servizio Tecnico, Manutentivo o della Polizia Locale, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e manutenzione delle aree assegnate.

7. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi dovranno essere tempestivamente comunicati al citato Servizio onde consentire l'eliminazione degli stessi.

8. Il referente è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti (quali donazione di manufatti, opere anche di precedenti concessionari, esistenti sul luogo ottenuto in gestione), ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinario o di rifacimento.

9. Il soggetto che avrà in gestione l'area verde dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.

10. Il soggetto che avrà in gestione l'area verde, qualora comporti modifiche sostanziali alle strutture ed ai componenti dell'area, si assume tutte le responsabilità e gli oneri relativi alla propria sicurezza, nonché quella di soggetti terzi che dovessero intervenire sulle suddette aree.

ARTICOLO 8 – INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

1. L'iniziativa dell'Amministrazione Comunale è finalizzata essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche, su richiesta degli interessati. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblico e dalla titolarità dell'area stessa ad esclusione di quanto previsto dall'art. 10.
2. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto manutentore.
3. L'Amministrazione comunale nel caso pervengano più richieste per uno stesso spazio, darà precedenza di accoglimento in base al numero di protocollo della richiesta.

ARTICOLO 9 – DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. La manutenzione dell'area verde affidata in adozione decorre dalla sua assegnazione effettuata con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica-LLPP e successiva sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto adottante ed il Comune secondo lo schema di cui all'Allegato B). La convenzione durerà per anni 2 (due) e, per una sola volta, potrà essere prorogata per ulteriori anni 2 (due), previa presentazione di apposita richiesta.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca per ragioni di interesse pubblico o per mancata ottemperanza alle disposizioni concordate.
3. Il soggetto assegnatario può recedere in ogni momento, previa comunicazione scritta: questo dovrà restituire l'area libera da cose ed impedimenti, in condizioni di fruibilità.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ

1. Il referente, per la gestione delle aree verdi, si assume la custodia dei beni pubblici presi in consegna ai sensi dell'art. 2051 del C.C. e s.m.i. nonché la conseguente responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione.
2. I soggetti referenti/responsabili che ricoprono il ruolo di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b, del d. lgs 81/2008 e s.m.i., dovranno ottemperare a quanto disposto dagli artt. 3 comma 12-bis, 18, 21 e 26 del medesimo decreto e s.m.i.-

ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONI

1. Il soggetto affidatario ha la facoltà di dare pubblicità al proprio operato, nel rispetto delle normative sulla privacy e sulla pubblicità, e potrà dare comunicazione e risalto, attraverso i vari mezzi di comunicazione, agli interventi affidati o effettuati e ai rapporti instaurati con i volontari. Fisicamente sul luogo dell'intervento sarà concessa l'applicazione di una targa del formato massimo 30x40 cm in materiale non deperibile, salvo per beni individuati nel censimento in Art. 3 c.2 al numero 2-3-5-14-17/17bis-19-21-22-26-28/28bis-33-34-42 che potranno essere corredate di una targa formato 15x20. L'installazione e la stampa della targa sono a carico dell'affidatario. Le suddette targhe dovranno essere affisse in prossimità del bene, non coprendone la sagoma o deturpandone l'estetica. Il Comune di Alvito si fa carico dell'onere della stampa della targa nel caso in cui la richiesta provenga da privati cittadini, sono fatte salve le disposizioni di tutela dei beni paesaggistici e monumentali di cui al d.lgvo n. 42/2004

2. I soggetti commerciali non saranno gravati da imposta pubblicitaria sulla specifica targa.

ALLEGATO A

“ALVITO BENE COMUNE” – Modulo di adesione

Alla cortese att.ne del Comune di Alvito

Piazza Marconi 3, 03041 Alvito (FR)

comune.alvito@libero.it

comunealvito@arcmediapec.it

OGGETTO: RICHIESTA ADOZIONE AREA VERDE PUBBLICA

Il/la sottoscritto/a _____nato/a a_____Prov___,

, residente in_____, in Via_____n°____,

Codice fiscale_____, che interviene con la presente:

O - A titolo personale;

O - Quale Rappresentante Legale de _____,

appartenente alla categoria_____, avente sede in _____Prov___,

in Via_____n°_____, C.F. / P.Iva_____ ,

- Visto il “REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE AREE VERDI”, approvato con la D.C.C: n° del / / , che ho visionato ed accettato in tutti i suoi articoli;

- Vista la volontà del sottoscritto/a o del Soggetto da me rappresentato, di prendere in custodia un’area verde pubblica per mantenerne il pubblico decoro;

Con la presente

CHIEDE

In applicazione del suddetto Regolamento, l’adozione per due anni a decorrere dalla sottostazione della convenzione redatta in conformità allo schema allegato allo stesso

regolamento, del bene denominato _____indicato nel Regolamento all'Art. 3 C. 2 al numero_____;

Oppure non censito nel Regolamento, bensì situato in Via / Piazza _____, costituito da _____ ,

per il quale propongo di compiere le seguenti opere di manutenzione

_____

_____

_____;

Con la presente si dichiara di aver visionato e compreso il Regolamento in tutte le sue parti, condividendone le finalità e gli obblighi, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Si allega documento d'identità.

Alvito lì / /

Firma

ALLEGATO B

“ALVITO BENE COMUNE” –

CONVENZIONE DI ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALVITO

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ..... nella sede Comunale sita in Corso Gallio ….., il Comune di Alvito nella persona del Responsabile del Settore Tecnico-urbanistico..... in esecuzione della propria determinazione n ..... del ....., e del “Regolamento per l’affidamento delle aree verdi pubbliche “Alvito bene comune”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.....del ……concede in adozione l'area verde denominata ..... sita nel COMUNE DI ALVITO, località ..... via .....così sommariamente descritta: ..... , per il seguente scopo: All'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/OPERATORE (di seguito "soggetto adottante") Denominata/o ..... C.F..... (eventuale: P. I.V.A.....) con sede in.....Via.....tel..... ..... e-mail ..... fax n .....nella persona del legale rappresentante ..... . nato/a ..... il ..... , residente nel Comune di ..... Via ..... tel. .... cell. .... e-mail

Le parti si danno reciprocamente atto che il soggetto adottante, in data ..... ha presentato al Comune di Alvito la richiesta di adozione della seguente area a verde pubblico di proprietà comunale denominata _____, ubicata in Viale/Via/Piazza ..... estensione di mq .....……....., indicata nel Regolamento per l’affidamento delle aree verdi pubbliche “Alvito bene comune” per l'adozione di aree verdi pubbliche nel Comune di Alvito (FR) all’art.3, comma 2, n. ____ , ovvero bene non censito come sopra decritto, nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso Regolamento;

- La richiesta, unitamente alla documentazione allegata, è acquisita al protocollo generale del Comune di Alvito al n..……..... del ....…….....;

-Con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico-urbanistico n.____ del _____ è stata accolta la richiesta predetta;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue:

Il soggetto adottante si impegna all'esecuzione dei seguenti interventi _____

_____

Il soggetto adottante si assume la custodia dei beni pubblici presi in consegna ai sensi dell'art. 2051 del C.C. e s.m.i., nonché la conseguente responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione.

Il soggetto adottante assume a proprio carico ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto della convenzione (ovvero a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione).

Il/i soggetti referenti/responsabili che ricoprono il ruolo di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b, del d. lgs 81/2008 e s.m.i., dovranno ottemperare a quanto disposto dagli artt. 3 comma 12-bis, 18, 21 e 26 del medesimo decreto e s.m.i.-

L'adozione ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla firma della presente convenzione.

L'affidamento in adozione è regolamentato dal "Regolamento per l'affidamento delle aree verdi pubbliche "Alvito bene comune" approvato con delibera di Consiglio Comunale n..... del .....…….

Al termine dell'affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell'area libera da persone, animali o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa riguardante la gestione dell'area.

- La presente convenzione è da registrare solo in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente per oggetto prestazioni a contenuto Patrimoniale – (art. 4 parte 2° tariffa allegata al DPR 26/4/1986 n. 131).

Per il soggetto adottante il Rappresentante/Referente

Per il Comune di Alvito il Responsabile del Settore